



Direzione: AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, CACCIA E PESCA, FORESTE

Area: CACCIA E PESCA

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. G00521 **del** 22/01/2024

Proposta n. 2234 **del** 19/01/2024

Oggetto:

L. R. 7 dicembre 1990 n 87, art. 12. Divieto assoluto di pesca alle specie ittiche nel lago di Bolsena fino al 31 gennaio 2024.

OGGETTO: L. R. 7 dicembre 1990 n° 87, art. 12. Divieto assoluto di pesca alle specie ittiche nel lago di Bolsena fino al 31 gennaio 2024.

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITÀ
ALIMENTARE, CACCIA E PESCA, FORESTE**

SU PROPOSTA del Dirigente dell'Area Caccia e Pesca;

VISTA la Legge Statutaria dell'11 novembre 2004, n. 1 “*Nuovo Statuto della Regione Lazio*”;

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni, concernente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e le disposizioni relative alla dirigenza ed al personale;

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni, riguardante l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale, ed in particolare gli articoli del Capo II Sezione I, che individuano le tipologie e le procedure di adozione degli atti adottati dagli organi di direzione politica e dai dirigenti regionali;

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, art. 26 “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;

VISTA la legge 7 aprile 2014, n. 56 “*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*”;

VISTA la Legge regionale 31 dicembre 2015 n. 17 “*Legge di stabilità regionale 2016*” ed in particolare l'art. 7 “*Disposizioni attuative della legge 7 aprile 2014, n. 56 - Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni e successivo riordino delle funzioni e dei compiti di Roma Capitale, della Città metropolitana di Roma Capitale e dei comuni. Disposizioni in materia di personale*” con la quale sono state conferite alle Regioni le funzioni amministrative non fondamentali in materia di caccia e pesca;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 56 del 23 febbraio 2016 con la quale è stata individuata la Direzione regionale “*Agricoltura e sviluppo rurale, caccia e pesca*” quale struttura regionale di primo livello competente ad esercitare le funzioni non fondamentali in materia di agricoltura, caccia e pesca previste dall'articolo 7 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17;

VISTA la Deliberazione n. 853 del 04/12/2023 con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale Caccia e Pesca al Dott. Roberto ALEANDRI;

VISTA l'Atto di organizzazione n. G16945 del 16 dicembre 2023 con cui è stato conferito al Dott. Giovanni Carlo Lattanzi l'incarico di Dirigente ad interim dell'Area “*Caccia e Pesca*”;

VISTA la nota dell'ADA Lazio Nord protocollo n. 59017 del 16/01/2024 con la quale viene proposta l'istituzione di divieto assoluto di pesca nelle zone di frega del Coregone nel lago di Bolsena;

VISTA la legge regionale del 07/12/1990 n° 87 “*Norme per la tutela del patrimonio ittico e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne del Lazio*” il cui articolo 12 disciplina “*Periodi di divieto e limiti alle dimensioni del pesce pescato*”;

RILEVATO che la pesca al coregone (*Coregonus lavaretus*), per effetto della suddetta legge, è vietata nel periodo 25 dicembre – 31 gennaio e che allo stesso tempo è vietato il commercio, trasporto e

commercializzazione nei pubblici esercizi salvo che per soggetti provenienti da fuori Lazio o oggetto di fecondazione artificiale presso incubatoi autorizzati;

CONSIDERATO che i riscontri scientifici concordano nell'affermare che nel periodo 1-31 gennaio, con variazioni temporali dovuti al decorso stagionale e alla temperatura dell'acqua, il coregone si sposta dalla zona pelagica di alimentazione verso gli areali di deposizione, per completare il suo processo riproduttivo;

TENUTO CONTO che nel periodo riproduttivo viene autorizzata la pesca a scopo di fecondazione artificiale con il fine di aumentare il successo riproduttivo della specie;

CONSIDERATO altresì che nelle zone di frega, l'esercizio della pesca professionale tramite reti genera danni alle uova e disturbo agli avannotti, nonché rende di difficile attuazione la vigilanza sul rispetto del divieto di pesca al coregone sancito dall'art.12 della legge 87/90;

PRESO ATTO che le zone di frega storicamente individuate come di particolare valore e importanza nella fase riproduttiva della specie coregone sono lo specchio d'acqua compreso nel triangolo con ai vertici il ristorante "La Bussola", le aree comprese nella zona dei diritti esclusivi di pesca attorno all'Isola Bisentina e la Chiesa di San Magno, lo specchio d'acqua in località "Ragnatoro" e nello specifico dal ristorante "La Grata" al ristorante "Le Sirene" per una profondità di mt.500 dalla riva e lo specchio d'acqua compreso nei limiti della zona dei diritti esclusivi intorno all'Isola Martana (mt. 500 dalla riva dell'Isola).

RITENUTO pertanto di istituire il divieto assoluto di pesca, fino al 31 gennaio 2024, nelle aree di riproduzione della specie coregone ai sensi della L.R. 87/90, articolo 12 "*Periodi di divieto e limiti alle dimensioni del pesce pescato*" comma 1 e s.m.i, nelle zone di rispetto nel Lago di Bolsena come da allegata mappa al fine di salvaguardare le risorse ittiche del Lago per i motivi espressi in narrativa:

- a) Specchio d'acqua compreso nel triangolo con ai vertici il ristorante "La Bussola", le aree comprese nella zona dei diritti esclusivi di pesca attorno all'Isola Bisentina e la Chiesa di San Magno;
- b) Specchio d'acqua in località "Ragnatoro" e nello specifico dal ristorante "La Grata" al ristorante "Le Sirene" per una profondità di mt.500 dalla riva;
- c) Specchio d'acqua compreso nei limiti della zona dei diritti esclusivi intorno all'Isola Martana (mt. 500 dalla riva dell'Isola).

DETERMINA

in conformità con le premesse che si intendono integralmente richiamate:

- di istituire il divieto assoluto di pesca, fino al 31 gennaio 2024, nelle aree di riproduzione della specie coregone ai sensi della L.R. 87/90, articolo 12 "*Periodi di divieto e limiti alle dimensioni del pesce pescato*" comma 1 e s.m.i, nelle zone di rispetto nel Lago di Bolsena come da allegata mappa al fine di salvaguardare le risorse ittiche del Lago per i motivi espressi in narrativa:
 - a) Specchio d'acqua compreso nel triangolo con ai vertici il ristorante "La Bussola", le aree comprese nella zona dei diritti esclusivi di pesca attorno all'Isola Bisentina e la Chiesa di San Magno;
 - b) Specchio d'acqua in località "Ragnatoro" e nello specifico dal ristorante "La Grata" al ristorante "Le Sirene" per una profondità di mt.500 dalla riva;

- c) Specchio d'acqua compreso nei limiti della zona dei diritti esclusivi intorno all'Isola Martana (mt. 500 dalla riva dell'Isola).

Di comunicare agli organi di controllo competenti, le disposizioni di cui all'oggetto.

Non ricorrono le condizioni di cui all'art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

IL DIRETTORE
Dott. Roberto Aleandri